Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 20 gennaio 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

1970

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 20 GENNAIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970 (Delibera 16 febbraio 1954). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970 (Delibera 5 agosto 1957). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:**

Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970 (Delibera 12 aprile 1962). — **Società Esercizi Commerciali Industriali - S.E.C.I., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1970. — **S.A.P.I.S. - Società per Azioni Ponentina Incremento Spettacoli, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1970. — **Campanella Cantieri Navali, società per azioni (già Officine Costruzioni Riparazioni Navali Campanella Ascenso, Società Anonima), in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1970. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % 1959, 2ª serie, sorteggiate il 31 dicembre 1970. — **Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche - A.C.M.A., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1970. — **Laboratorio di Chimica Medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1970. — **Villa Gemma Casa di cura, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1970. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1970. — **Italenka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1970 (n. 78647 di rep.). — **Italenka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1970 (numero 78648 di rep.). — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1971. — **Ospedale F. M. Passi, in Calcinate (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1970. — **S.M.I.T. - Società Mobiliare Immobiliare Tirrena, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1970. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1970. — **Società Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Rimborso di obbligazioni. — **FI.DI.BO. - Finanziamenti Diversi Bologna, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970 (Prestito lire 160.000.000). — **FI.DI.BO. - Finanziamenti Diversi Bologna, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970 (Prestito L. 90.000.000). — **FI.DI.BO. - Finanziamenti Diversi Bologna, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970 (Prestito L. 50.000.000). — **FI.DI.BO. - Finanziamenti Diversi Bologna, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970 (Prestito L. 450.000.000). — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 %, VI e VII Serie sorteggiate l'8 gennaio 1971. — **S.E.I.I. - Società Esercizi Impianti Industriali, società per azioni, in Malegno:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1970. — **C.R.D.M. - Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1971. — **Zingone - Iniziative Fondiarie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1971. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % 1962 sorteggiate il 29 dicembre 1970. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 3,50 % 1952-1971 sorteggiate il 23 novembre 1970. — **Polichimica SAP Farmaceutici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **ELVEA, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1970. — **N.I.C.K. - Napoletana Industria Cartoni Kraft, società per azioni, in Casoria:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1971. — **De Marchi Fratelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1970. — **Martini & Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1970. — **TRAU - Arredamenti Metallici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1970. — **S.M.I.T. - Società Mobiliare Immobiliare Tirrena, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1970. — **Carlo Giani, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1970. — **Immobiliare Optima, società per azioni, in Monza:** Rimborso di obbligazioni. — **Commercio Metallurgico - COMETAL, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1970. — **Porto S. Margherita, società per azioni, in Rivignano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1970, n. **1163.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Principi di Piemonte », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'istituto sanatoriale « Principi di Piemonte » di Napoli;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 16 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto sanatoriale « Principi di Piemonte » di Napoli, è stato classificato ospedale regionale specializzato;

Visti i verbali in data 13 giugno 1969, 26 giugno 1969, 30 settembre 1969, 21 ottobre 1969, 30 ottobre 1969, 8 novembre 1969, 13 novembre 1969 e 17 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, a sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Principi di Piemonte », con sede in Napoli, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio dell'ospedale « Principi di Piemonte » sito in Napoli, località Camaldoli, adibito alla cura ed al ricovero degli infermi e descritto nel riassunto tecnico statistico delle opere e dei servizi allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi etc. specificatamente indicati nell'elenco allegato ai verbali della commissione predetta.

Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **1164**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele III », con sede in Valmontone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 3 giugno 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Vittorio Emanuele III», di Valmontone, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1956;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Vittorio Emanuele III », con sede in Valmontone (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;

due membri eletti dal consiglio comunale di Valmontone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 139.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 36. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. **1165**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Boschi-Subbiano », con sede in Subbiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 23 luglio 1937, con il quale è stato approvato lo statuto della pia fondazione « Boschi » di Subbiano, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale l'ospedale « Boschi-Subbiano » di Subbiano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 13 luglio 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Boschi-Subbiano », con sede in Subbiano (Arezzo), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Fabbricati, con annesso terreno di mq. 7900, siti in Subbiano, via Aretina, censiti al catasto fabbricati alla partita 379, foglio n. 47, particelle 140, 178, 269, 270 e 271 e descritti negli allegati sub. 4 e sub. 7 al verbale citato nelle premesse.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. specificatamente indicati nel predetto allegato sub. 7, per un valore complessivo di L. 55.726.700.

Il medico provinciale di Arezzo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1166**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:

Psicologia dell'età evolutiva;
Antropologia culturale;
Etnologia;
Filologia slava;
Lingua e letteratura russa;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia della critica d'arte;
Storia della critica letteraria;
Storia dell'età dell'illuminismo;
Storia della Chiesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1167**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio, è modificato nel senso che l'istituto di politica economica e finanziaria è soppresso ed il relativo insegnamento passa a far parte dell'istituto di « Scienze economiche ».

Art. 34. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere la disciplina « Antichità greche e romane » è soppressa.

Nello stesso elenco vengono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Antichità greche;
Antichità romane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1168**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di « Pediatria » muta la denominazione in quella di « Clinica pediatrica ».

Gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 146 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria che assume la denominazione di scuola di specializzazione in clinica pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 141. — Presso l'istituto di clinica pediatrica è istituita la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina infantile. Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame, attribuisce la qualifica di specialista in clinica pediatrica.

Art. 142. — Materie d'insegnamento:

1° *Anno*:

Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericultura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Auxologia normale e patologica (annuale);
Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica;
Puericultura;
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
Terapia pediatrica (annuale);
Radiologia pediatrica (annuale);
Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° *Anno*:

Clinica pediatrica;
Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate a giudizio del consiglio della scuola da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica;

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Art. 143. — Il corso ha la durata di 3 anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. L'iscrizione direttamente al secondo anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Art. 144. — Alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica sono ammessi complessivamente settanta iscritti.

Gli iscritti hanno l'obbligo di internato obbligatorio per tutto il triennio nella clinica pediatrica.

Sono concessi due mesi di ferie all'anno.

E' obbligatoria l'assidua frequenza a tutti i corsi di insegnamento compresi quelli integrativi.

Art. 145. — Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, pagamento tasse, esami, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 di questo statuto.

Art. 146. — Per conseguire il diploma di specializzazione in pediatria gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su di un argomento di pediatria.

Il diploma di specialista così conseguito è valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1169**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in tisiologia.

Scuola di specializzazione in tisiologia

Art. 142. — La scuola ha la durata di tre anni.

Alla scuola sono ammessi complessivamente dieci iscritti.

Art. 143. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;

3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

6) Microbiologia;

7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

2) Clinica della tubercolosi (biennale);

3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

5) Broncologia;

6) Radiologia dell'apparato respiratorio;

7) Profilassi della tubercolosi;

8) Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) Clinica della tubercolosi (biennale);

2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 144. — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.

Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1170.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli da 698 a 708 relativi al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici che assume la denominazione di corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici

Art. 698. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, per la formazione di esperti nei diversi settori riguardanti la teoria e l'applicazione dell'automatica e dell'informatica.

Art. 699. — Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso il professore titolare della cattedra di « Controlli automatici I ». Il consiglio direttivo è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti.

Art. 700. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso è subordinata all'esito di un colloquio per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame sui fondamenti dei sistemi di controllo automatico o su quelli di calcolo automatico o su materie affini. Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione.

Art. 701. — La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 702. — Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel successivo articolo o insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso.

Art. 703. — Gli insegnamenti impartiti sono annuali; alcuni di essi potranno essere suddivisi in insegnamenti semestrali. Essi sono:

1) Applicazioni gestionali degli elaboratori;
2) Automazione degli impianti industriali;
3) Bioingegneria;
4) Calcolatori elettronici;
5) Calcolo numerico con elementi di programmazione;
6) Compilatori e sistemi operativi;
7) Elettronica industriale;
8) Esercitazioni di linguaggi programmativi;
9) Misure e strumentazione automatica;
10) Modelli dei processi industriali;
11) Principi di economia ed econometria;
12) Ricerca operativa;
13) Sintesi dei sistemi di controllo;
14) Sistemi combinatori e sequenziali;
15) Sistemi aziendali;
16) Tecniche dei controlli automatici;
17) Tecniche digitali;
18) Teoria dell'identificazione e della stima;
19) Teoria dell'ottimizzazione;
20) Teoria della probabilità e statistica;
21) Teoria dei sistemi.

Art. 704. — Gli insegnanti del corso sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza delle rispettive specialità, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.

Art. 705. — Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 771 ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.

Art. 706. — Agli iscritti che abbiano superato gli esami e abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1171.**

Coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle regioni a statuto ordinario con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20, primo e secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale prescrive l'emanazione di disposizioni per la redazione dei bilanci delle regioni, affinchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62 e di disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali;

Vista la legge 1° marzo 1964, n. 62;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio di previsione regionale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo, da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio.

Art. 2.

Le entrate delle regioni sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate tributarie che comprendono i tributi propri delle regioni;

Titolo II: entrate per quote di tributi dello Stato devoluti alle regioni, ivi comprese le somme spettanti alle regioni stesse a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Titolo III: entrate extra-tributarie, che comprendono i contributi e le assegnazioni dello Stato e in genere i trasferimenti di fondi dal bilancio statale, le rendite patrimoniali, gli utili degli enti e delle aziende regionali ed ogni altra entrata di natura non tributaria;

Titolo IV: entrate provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti;

Titolo V: entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di anticipazioni ed ogni altra operazione di credito.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura, in rubriche secondo l'organo preposto all'accertamento e in capitoli secondo il loro oggetto.

Art. 3.

Le spese delle regioni sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: spese correnti, che comprendono le spese per il funzionamento dei servizi e l'onere per l'ammortamento dei beni patrimoniali;

Titolo II: spese in conto capitale, che comprendono le spese attinenti ad investimenti diretti e indiretti, nonchè ad operazioni per concessione di crediti;

Titolo III: spese per il rimborso del capitale dei prestiti, delle anticipazioni e di ogni altra operazione creditizia.

Le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell'ambito di ciascun titolo, in sezioni secondo l'analisi funzionale, in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi, in categorie secondo l'analisi economica, in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 4.

Il capitolo è l'unità fondamentale delle entrate e delle spese e può essere suddiviso in articoli con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

Art. 5.

Il bilancio regionale deve contenere:

1) per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed il riepilogo dei titoli;

2) per la spesa, un riassunto delle sezioni, categorie e rubriche per titoli ed il riepilogo dei titoli.

Il quadro generale riassuntivo, nel quale sono riportati, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, deve porre in evidenza il risultato differenziale del totale delle entrate tributarie, delle entrate per quote di tributi statali devoluti alle regioni e delle entrate extra-tributarie in confronto del totale delle spese correnti.

Art. 6.

Le entrate e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alle regioni sono comprese, nel bilancio regionale, fra le contabilità speciali le quali trovano distinta esposizione in appositi titoli dell'entrata e della spesa.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese predette si ripartiscono in conformità di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 7.

Le entrate e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione, ai comuni e alle provincie sono comprese, nei bilanci dei comuni e delle provincie stesse, fra le contabilità speciali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670.

Art. 8.

Al bilancio di previsione delle regioni sono allegati i bilanci delle aziende regionali e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione. Le entrate e le spese relative sono classificate e ripartite, ove possibile, in conformità dei precedenti articoli 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1172.**

Trasformazione del fine ed approvazione dello statuto del « Luogo pio ospitaliero » di Bormio.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine statutario del « Luogo pio ospitaliero », di Bormio (Sondrio), viene mutato in quello di ricovero dei poveri di ambo i sessi. L'ente stesso, inoltre, assume la nuova denominazione di casa di riposo « Villa del sorriso » di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **1173.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco da Paola, nel comune di Civitella del Tronto.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalto Marche in data 31 maggio 1968, integrato con dichiarazione dell'11 marzo 1969 e con decreto 1° marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco da Paola, in frazione Villa Passo del comune di Civitella del Tronto (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1174.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Gesù divino lavoratore, in Gallarate.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Gesù divino lavoratore, in rione Moriggia del comune di Gallarate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1970, n. **1175.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì ad acquistare un immobile.

N. 1175. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì viene autorizzata ad acquistare dal consorzio agrario provinciale di Forlì l'immobile sito in Cesena, via Gaspare Finali n. 32, della superficie di mq. 1310, al prezzo di L. 85.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1176.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Corpus Christi e Regina del Rosario, in Napoli.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 2 febbraio 1968, integrato con due dichiarazioni 16 aprile 1968 e 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia del Corpus Christi e Regina del Rosario, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1177.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare al complessivo convenuto prezzo di lire 14.000.000, dalla sig.ra Ornella Dejak in Bobisutti (Bobisut), un appartamento di vani sette ed accessori al 2° piano del fabbricato sito in Trieste, via Battisti n. 2.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere in sei celle frigorifere del magazzino generale esercitato in Novara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1958, 20 febbraio 1962, 18 aprile 1963, 15 dicembre 1964, 17 luglio 1967, 7 dicembre 1968 e 4 agosto 1970 concernenti le autorizzazioni alla istituzione ed all'esercizio del magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere esercitato in Novara, via Bartolino da Novara, dalla S.p.a. Magazzini fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Vista l'istanza in data 30 giugno 1969, con la quale detta società, dopo aver trasformato in celle frigorifere i sei capannoni facenti parte del magazzino generale, di cui alla autorizzazione concessa con il decreto 17 luglio 1967 sopra citato, ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito, in tali celle, merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 458 dell'8 settembre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, via della Chiusa n. 2, è autorizzata a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere nelle sei celle frigorifere ricavate dalla trasformazione dei sei capannoni facenti parte del magazzino generale sito in Novara, via Bartolino da Novara, di cui all'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 17 luglio 1967, citato nelle premesse.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle suddette celle si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

p. *Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

(468)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto **20 set-**

tembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(210)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Torres & C. di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio F.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio F.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Lanificio F.lli Torres & C. di Vittorio Veneto (Treviso), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(469)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1971.

Aumento della posta di giuoco dei concorsi pronostici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1962 con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici venne fissato in L. 71,25;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il prezzo della posta di giuoco dei concorsi pronostici;

Decreta:

A decorrere dal 25 gennaio 1971, nei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E. ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo della posta unitaria di giuoco è fissato in L. 95.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio e con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 31 luglio 1962, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici venne fissato in L. 71,25;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 13 gennaio 1971, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici è stato elevato, a decorrere dal 25 gennaio 1971, da L. 71,25 a L. 95;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazio-

nale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreto ministeriale del 23 dicembre 1965;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal 25 gennaio 1971, il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3: il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 95 ».

Art. 3: il primo periodo del quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(591)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 31 luglio 1962, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici venne fissato in L. 71,25;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 13 gennaio 1971, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici è stato elevato, a decorrere dal 25 gennaio 1971, da L. 71,25 a L. 95;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1952, modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1952, del 26 marzo 1963 e del 3 aprile 1969;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal 25 gennaio 1971, il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 5: Il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 95 ».

Art. 5: Il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso, per ogni posta unitaria, la somma di L. 5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(592)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 31 luglio 1962, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici venne fissato in L. 71,25;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 13 gennaio 1971, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici è stato elevato, a decorrere dal 25 gennaio 1971, da L. 71,25 a L. 95;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960 e del 25 marzo 1963;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

A decorrere dal 25 gennaio 1971, il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 5: Il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 95 per colonna ».

Art. 5: Il quarto periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la somma di L. 5 per colonna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

(593)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(553)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Mario Angelo Lipera, nato a Torre Faro (Messina) il 12 settembre 1942 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 23 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(186)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 28 dicembre 1970 «Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1970-71, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura, estrazione e raffinazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, all'art. 1, dove è scritto: «...la coltivazione dell'olio...» leggasi: «...la coltivazione dell'olivo...».

(554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1971, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(462)

Autorizzazione al comune di Burcei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Burcei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1971, il comune di Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.607.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.172.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.015.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.930.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(455)

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Ollastra Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.520.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(456)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Roccella Valdemone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.680.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(459)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di S. Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.053.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(460)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1971, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.386.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(457)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1971, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.694.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(458)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo *il giorno 6 dello stesso mese di febbraio*, alle ore 10, nella sala sopra indicata, aperta al pubblico.

(429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 19 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,68	622,70	622,72	622,73	622,70	622,70	622,75	622,73	622,68	622,60
Dollaro canadese	614,40	614,15	615,50	615,30	614,55	614,40	615,40	615,30	614,40	614,40
Franco svizzero	144,68	144,75	144,82	144,78	144,70	144,62	144,765	144,78	144,68	144,75
Corona danese	83,23	83,23	83,28	83,235	83,25	83,22	83,24	83,235	83,23	83,23
Corona norvegese	87,21	87,19	87,22	87,195	87,30	87,20	87,22	87,195	87,21	87,20
Corona svedese	120,58	120,60	120,60	120,59	120,60	120,57	120,58	120,59	120,58	120,60
Fiorino olandese	173,29	173,26	173,35	173,30	173,20	173,28	173,30	173,30	173,29	173,25
Franco belga	12,54	12,548	12,5525	12,5485	12,55	12,54	12,5475	12,5485	12,54	12,55
Franco francese	112,82	112,88	112,95	112,885	112,80	112,83	112,91	112,885	112,82	112,81
Lira sterlina	1498,50	1498,10	1498,30	1498,20	1497,75	1498,50	1498,55	1498,20	1498,50	1497,70
Marco germanico	171,22	171,30	171,33	171,295	171,20	171,22	171,29	171,295	171,22	171,25
Scellino austriaco	24,09	24,09	24,0950	24,0945	24,14	24,08	24,095	24,0945	24,09	24,10
Escudo portoghese	21,86	21,85	21,88	21,870	21,80	21,85	21,87	21,870	21,86	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,85	8,95	8,95	8,95	8,94	8,9525	8,95	8,94	8,95

Media dei titoli del 19 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,875
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,275
» 5 % (Ricostruzione)	86,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,475
» 5 % (Città di Trieste)	88,075
» 5 % (Beni esteri)	85,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,875
» 5,50 % » » 1968-83	87,95
» 5,50 % » » 1969-84	89,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,74
Dollaro canadese	615,35
Franco svizzero	144,772
Corona danese	83,237
Corona norvegese	87,207
Corona svedese	120,585
Fiorino olandese	173,30
Franco belga	12,548
Franco francese	112,897
Lira sterlina	1498,375
Marco germanico	171,292
Scellino austriaco	24,095
Escudo portoghese	21,87
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Casa Insula », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1971, la società cooperativa edilizia « Casa Insula », con sede in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 3 dicembre 1960, rep. 19246, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Mastrodonato.

(358)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici ed uffici di navigazione, sono apportate, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1970, le seguenti variazioni:

ALESSANDRIA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

S.T.A.T. Autoticino S.p.a., categoria *A*, in Casale Monferrato, via Roma, 191.

Nuovo direttore tecnico: Silvio Pia.

AVELLINO

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

De Rosa, categoria *C*, in Avellino, via Cascino n. 9.

Titolare: Rodolfo De Rosa.
Direttore tecnico: Rodolfo De Rosa.

BARI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Apuliatours S.n.c., categoria *A*, in Bari, via Roberto da Bari, n. 133.

Titolare: Raffaele Stea.
Direttore tecnico: Raffaele Stea.

CESSAZIONE

Aicardi Luigi di Tito, categoria *A*, in Bari, via Roberto da Bari n. 133.

BOLZANO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Valle Pusteria S.n.c., categoria *A*, in Brunico, via Dante n. 11.

Nuovo direttore tecnico: Anna Angelini in Taferner.

Panorama, categoria *B*, sede in Lana, via Merano, n. 5.

Nuovo direttore tecnico: Waltraud Noesslinger.

Panorama, categoria *B*, succursale in Lana di Mezzo, via Schnatterpeck, n. 27.

Nuovo direttore tecnico: Joseph Schwienbacher.

VARIE

Panorama, categoria *B*, con sede in Lana e filiale in Lana di Mezzo.

Nuovo titolare: Fritz Franz Stauder.
Per acquisto ditta dal precedente titolare, sig. Joseph Schwienbacher.

Valle Pusteria, categoria *A*, in Brunico, via Dante n. 11.

Trasformata da ditta individuale in società in nome collettivo.
Rilasciata nuova licenza al sig. Johann Taferner quale rappresentante della società.

BRINDISI

VARIE

Helitalia, categoria *A*, in Brindisi, via del Mare numeri 4-5.

Titolare: Giorgio Capecchi.
Direttore tecnico: Giorgio Capecchi.
Rilasciata nuova licenza d'esercizio per decesso del precedente titolare.

CALTANISSETTA

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Sicilea, categoria *A*, in Palermo.

Riattivata filiale in Caltanissetta, corso Umberto 1° n. 118.
Direttore tecnico: Arnando Ponzone.

CATANIA

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

F. Grasso, categoria *C*, in Acireale, via Ruggero Settimo n. 7.

Titolare: Concetta Maugeri Grasso in Gandolfo.
Direttore tecnico: Armando Gandolfo.

Purello, categoria *C*, in Castiglione di Sicilia, via Regina Margherita n. 29.

Titolare: Giambattista Purello.
Direttore tecnico: Giambattista Purello.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Gastaldi & C. S.p.a., categoria *C*, in Napoli.

Apertura filiale in Catania, viale Martiri della Libertà numeri 28-30.
Direttore tecnico: Licio Vessi.

CHIETI

VARIE

Tuori - Ag, categoria *A*, sede in Lanciano trasformata in filiale.

Filiale di Pescara trasformata in sede principale.

CUNEO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Plane's Tours, categoria *A*, in Saluzzo, piazza Cavour n. 45.

Titolare: Carlo Negrò.
Direttore tecnico: Giovanni Battista Rossi.

FIRENZE

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Mondialtur S.r.l., categoria *A*, in Roma, filiale di Firenze, viale Amendola n. 36.

Nuovo direttore tecnico: Anselmo Allori.

Intertravel Company S.n.c., categoria *A*, in Firenze, via Lamberti numeri 39-41/R.

Nuovo direttore tecnico: Maria Grazia Guidali in Arioli.

FORLI'

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Giunta - Viaggi e Turismo, categoria *A*, in Cattolica, viale Bovio n. 71/A.

Titolare: Gastone Giunta.
Direttore tecnico: Gastone Giunta.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Zenith Tours, categoria *A*, in Lido del Savio.

Apertura filiale stagionale in Riccione, viale Tasso n. 141/A.
Direttore tecnico: Maria Stefania Stefani.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

S.I.T. Società Internazionale Turismo S.p.a., categoria *A*, di Roma, filiale di Rimini, viale Amerigo Vespucci n. 127.

Nuovo direttore tecnico: Giampietro Serafini.

TRASFERIMENTO SEDE

Jet Tour S.r.l., categoria *B*, in Cattolica.

Trasferimento sede da viale Risorgimento n. 10 a viale Dante n. 55.

GENOVA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

C.I.T. Compagnia Italiana Turismo S.p.a., categoria *A*, di Roma, filiale di Rapallo, piazza Cavour.

Nuovo direttore tecnico: Guido Vezzino.

Pesci Viaggi e Turismo, categoria *A*, in Arenzano, via Pierino Negrotto Cambiaso n. 12.

Nuovo direttore tecnico: Patrizia Pesci.

Lazzi Express - Sviluppo Turistico Italiano, categoria *A*, in Roma, filiale di Genova, via Petrarca n. 22/A.

Nuovo direttore tecnico: Roberto Costanzo.

TRASFERIMENTO SEDE

Italturist S.r.l., categoria *A*, di Roma, filiale di Genova.

Trasferimento dal numero civico 14/3 della via Cairoli al numero 6/2 della stessa strada.

GORIZIA

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

Pineta Viaggi, categoria *B*, stagionale in Grado, località Pineta.

Titolare: Vanda Gordini.
Direttore tecnico: Vanda Gordini.

IMPERIA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Floreana, categoria *A*, in Bordighera, via Vittorio Emanuele n. 145/A.

Titolare: Giovanni Bissio.
Direttore tecnico: Giovanni Battista Stella.

TRASFERIMENTO SEDE

Afa Tours, categoria *A*, in S. Bartolomeo del Cervo.

Trasferimento dal numero civico 99 della via Aurelia al n. 171 della stessa strada.

CESSAZIONE

Rossi Nino, categoria *C*, in Sanremo, banchina di Ponente del Porto.

Viaggi Stella, categoria *A*, in Bordighera, via Vittorio Emanuele n. 145.

MESSINA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Placido Musicò, categoria *A*, in Milazzo, via Cavour numeri 1-3.

Titolare: Placido Musicò.
Direttore tecnico: Elena Lo Schiavo.

CESSAZIONE

Eos, categoria *A*, limitata al territorio nazionale, in Milazzo, via Cavour numeri 1-3.

MILANO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Moretti, categoria *A*, in Milano, via Carodosso n. 15.

Titolare: Giampietro Moretti.
Direttore tecnico: Roberta Bertini.

Noga Club S.r.l., categoria *A*, in Milano, via Agnello n. 20.

Titolare: Giorgia Barbaro in Funaro.
Direttore tecnico: Enrica Caltabellotta.

Turismo 2000 S.r.l., categoria *A*, in Milano, via San Senatore n. 2.

Titolare: Ezzelino Cassini.
Direttore tecnico: Gastone Norberto De Porto.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Iran National Airlines Corporation S.p.a., categoria *C*, in Roma.

Apertura filiale in Milano, via Albericci n. 10.
Direttore tecnico: Wolfram Reisingher.

Melia - Compagnia Internazionale di Viaggi Avai S.r.l., in Roma.

Apertura filiale in Milano, piazza della Repubblica n. 12.
Direttore tecnico: Jolanda Casillo.

U.V.E.T., categoria *A*, in Milano.

Apertura filiale in Cinisello Balsamo, via G. Frova n. 3.
Direttore tecnico: Luigi Arlotta.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Atlas Viaggi e Turismo S.p.a., categoria *A*, in Milano, filiale di Milano, corso Buenos Aires n. 2.

Nuovo direttore tecnico: Andreina Saludini.

Cinque Giornate S.r.l., categoria *A*, in Milano, piazzale Cinque Giornate.

Nuovo direttore tecnico: Pietro Bearzi.

Farotto, categoria *A*, in Milano, via Gallarate n. 131.

Nuovo direttore tecnico: Aurelia Sebastiani.

South African Airways, categoria *C*, in Roma, filiale di Milano, via M. Gonzaga n. 3.

Nuovo direttore tecnico: Giorgio Gasparini.

Tesi, categoria *A*, in Portoferraio, filiale di Milano, via Manzoni n. 21.

Nuovo direttore tecnico: Riccardo Taneggi.

U.T.R.A.S. S.r.l., categoria *A*, in Milano, filiale di Milano, corso Italia n. 21.

Nuovo direttore tecnico: Luigi Alati.

TRASFERIMENTO SEDE

A.V.E.V. Agenzia Viaggi e Vacanze S.n.c., categoria *A*, in Milano.

Trasferimento sede dal numero civico 93 di via Carlo Farini al n. 91/A della stessa strada.

S.G.E.A. Azienda Lombarda S.p.a., in Milano.

Trasferimento dal numero civico 2 di piazza Cadorna al n. 4 della stessa piazza.

Trisair, categoria *A*, in Milano.

Trasferimento sede da via Copernico n. 30/A a via F. Filzi n. 28.

U.T.R.A.S. S.r.l., categoria *A*, in Milano.

Trasferimento sede della filiale di Milano da corso Italia n. 21 a Galleria Passarella n. 2.

NAPOLI

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Achille Lauro - Viaggi e Turismo, categoria *A*, in Napoli, via Cristoforo Colombo n. 45.

Nuovo direttore tecnico: Pietro Pinto.

Siosa Tour S.p.a., categoria *A*, in Napoli, via Marchese Campidisola n. 13.

Nuovo direttore tecnico: Carlo Gallozzi.

NOVARA

VARIE

Caligara, categoria *A*, in Arona, viale della Repubblica numeri 110-114.

Titolare: Giovanni Caligara.
Direttore tecnico: Elena Rita Pozzo.
Rilasciata nuova licenza d'esercizio per rinunzia precedente titolare.

PADOVA

VARIE

I.T.O. - International Tour Operator, categoria *A*, di Padova, galleria Zabarella n. 4.

Trasformata da società a responsabilità limitata in società in accomandita semplice.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

C.I.T. Compagnia italiana turismo S.p.a., categoria *A*, in Roma, filiale di Padova, piazza Cavour n. 12.

Direttore tecnico: Giulio D'Alessio.

PALERMO

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Viajet, categoria *C*, in Palermo, via Mariano Stabile n. 4/B.
Titolare: Rosalia Comparetto.
Direttore tecnico: Salvatore Lo Conte.

Manzo Francesco Paolo, categoria *C*, in Termini Imerese, via Vittorio Amedeo n. 18.
Titolare: Francesco Paolo Manzo.
Direttore tecnico: Pietro Ettore.

PAVIA

VARIE

Gianotti, categoria *B*, in Voghera, via Plana n. 51.
Titolare: Giuseppe Gianotti Junior.
Direttore tecnico: Giuseppe Gianotti Junior.
Rilasciata nuova licenza d'esercizio per decesso precedente titolare.

PERUGIA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Elle - Elle, categoria *A*, in Assisi, via Piaggia San Pietro n. 9.
Nuovo direttore tecnico: Dolores Jorquera in Abati.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Elle - Elle, categoria *B*, in Assisi, via Piaggia San Pietro n. 9.
Passaggio alla categoria *A* illimitata.

PESARO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Vittorcucchi - Turismo e Crociere, categoria *A*, in Pesaro, viale della Repubblica n. 32.
Titolare: Vittorio Cucchi.
Direttore tecnico: Vittorio Cucchi.

TRASFERIMENTO SEDE

Prah, categoria *A*, in Gabicce a Mare.
Trasferimento sede dal numero civico 21 del viale della Vittoria al numero 21/E della stessa strada.

PESCARA

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Scuderi Viaggi, categoria *A*, in Avezzano.
Apertura filiale in Pescara, corso Vittorio Emanuele n. 328.
Direttore tecnico: Gaetano Turilli.

CESSAZIONE

Turilli, categoria *A*, in Pescara, corso Vittorio Emanuele, 328.

VARIE

Tour - Ag, categoria *A*.
Filiale di Pescara trasformata in sede principale; la sede di Lanciano trasformata in filiale.

PISA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Modernaviaggi, categoria *A*, in Pontedera.
Nuovo direttore tecnico: Luciano Pagni.

RAVENNA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Classense S.r.l., categoria *A*, in Ravenna, via di Roma n. 95.
Titolare: Libero Randi.
Direttore tecnico: Michele Sutter.

REGGIO CALABRIA

VARIE

Scambia, categoria *A*, limitata al territorio nazionale, in Reggio Calabria, corso Garibaldi numeri 521-525.
Titolare: Antonino Scambia.
Direttore tecnico: Paolo Scambia.
Rilasciata nuova licenza d'esercizio per rinunzia precedente titolare.

ROMA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

A.C.P.S. - Air Congo Passenger Service S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Antoniotto Usodimare n. 56.
Titolare: Francesco Cotrone.
Direttore tecnico: Jolanda Montini in Feruglio.

All Seasons Travel Agency S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Sistina n. 138.
Titolare: Carlo Sorrentini.
Direttore tecnico: Carlo Sorrentini.

Capitol Travel Office, categoria *A*, in Roma, via Lucania n. 17.
Titolare: Sergio Candidi.
Direttore tecnico: Giulio Otto.

Central Travel Parioli S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Archimede n. 16/*A*.
Titolare: Ester Orsi.
Direttore tecnico: Lucilla Tessitore.

European Coach and Travel Company S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Firenze n. 30.
Titolare: Vincenzo Serratore.
Direttore tecnico: Ugo Di Loreto.

Traianus Travel Office, categoria *A*, in Civitavecchia, viale Garibaldi, 42/*A*.
Titolare: Maurizio Busnengo.
Direttore tecnico: Gernaldo Cerioni.

Turseti, categoria *A*, in Roma, via Barberini n. 71.
Titolare: Fernando Gambino.
Direttore tecnico: Fernando Gambino.

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Air Afrique S.p.a., categoria *C*, in Roma, via Barberini n. 33.
Titolare: Guillaume Herve Dupenher.
Direttore tecnico: Riccardo Testa.

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Dermatour, categoria *A*, in Roma.
Apertura filiale in Civitavecchia, viale Garibaldi n. 32.
Direttore tecnico: Mario Martorana.

Jugotours S.r.l., in Milano.
Apertura filiale in Roma, via Bissolati n. 76.
Direttore tecnico: Guelfo Giuliani.

Orbistour S.r.l., categoria *A*, in Roma.
Apertura filiale in Roma, piazzale delle Scienze n. 2.
Titolare: Piero Guidi.
Direttore tecnico: Piero Guidi.

VOLTURA LICENZA

A.L.I.A. Linee Aeree Reali di Giordania S.p.a., categoria *C*, in Roma, via San Nicola da Tolentino n. 82.
Nuovo titolare: Munther Radi Annab.

Iranair S.p.a., categoria *C*, in Roma, via Bissolati n. 55.
Nuovo titolare: Massaud Refghi.

Iranian Express S.p.a., categoria *A*, in Roma, via Boncompagni numeri 63-65.
Titolare: Ameri Khosrow.

Italviaggi S.r.l., categoria *A*, in Roma, via della Stamperia n. 72.
Nuovo titolare: Adolfo Aloschi.

Mondialtur S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Vittorio Veneto n. 171 e filiali in Firenze, Milano, Napoli, Venezia e Verona.
Nuovo titolare: Ugo Locascio.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

A.L.I.A. Linee Aeree Reali di Giordania S.p.a., categoria *C*, di Roma, via San Nicola da Tolentino n. 82.
Nuovo direttore tecnico: Munther Radi Annab.

Alitalia S.p.a., categoria *C*, in Roma, via Bissolati n. 13.
Nuovo direttore tecnico: Guglielmo Giorgio Prosposito.

Alitalia S.p.a., categoria *C*, succursale, in Roma, piazzale dell'Arte.
Nuovo direttore tecnico: Maurizio Vozzi.

Italia S.p.a., categoria *C*, in Genova, filiale di Roma, via del Tritone n. 75.
Nuovo direttore tecnico: Gioacchino Toldonato.

Italviaggi S.r.l., categoria *A*, in Roma, via della Stamperia n. 72.
Nuovo direttore tecnico: Gaetano Aloschi.

Lazzi Express S.p.a., categoria *A*, in Roma, via Tagliamento n. 27/*B*.
Nuovo direttore tecnico: Luigi Stella.

Navona, categoria *A*, in Roma, piazza S. Apollinare n. 34/*A*.
Nuovo direttore tecnico: Renato Sbroscia.

S.T.A.R. Servizi Turistici Alberghieri Riuniti S.r.l., in Roma, piazza Barberini n. 33.
Nuovo direttore tecnico: Pietro Alegi.

Viaggi nel Sole S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Sicilia n. 66.
Nuovo direttore tecnico: Ruggero Randacio.

TRASFERIMENTO SEDE

Austrian Airlines Linee Aeree Austriache, categoria *C*, in Roma.
Trasferimento sede da via Bissolati 84-86 a via Barberini numeri 91-93.

Bon Voyage Italiana S.r.l., categoria *A*, in Roma.
Trasferimento sede da via Alessandro Farnese n. 8/A a via dei Gracchi n. 328.

I.V.E.T. Istituto Viaggi e Turismo S.r.l., categoria *A*, in Milano.
Trasferimento sede della filiale di Roma dai numeri civici 23-25 di via della Conciliazione al n. 24 della stessa strada.

Hotur - Operatori Turistici Associati S.r.l., categoria *A*, in Milano.
Trasferimento sede della filiale di Roma da via Marche n. 17 a via Toscana n. 48 piano terreno.

CESSAZIONE

American Orient Lloyd S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Vittorio Veneto n. 58.

Organizzazione Turistica Internazionale Pierbusseti Viaggi e Crociere S.p.a., categoria *A*, di Milano, filiale di Roma, via Barberini n. 71.

SAVONA

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Poker Travel Viaggi e Crociere S.p.a., categoria *A*, di Catania.
Apertura filiale in Savona, corso Ricci ang. Don Minzoni.
Direttore tecnico: Giovanni Pozzobon.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Aurelia, categoria *A*, di Andora, via Cavalcavia.
Nuovo direttore tecnico: Flavia Lanteri in Galleano.

Doria, categoria *A*, in Loano, corso Roma, 206.
Nuovo direttore tecnico: Gianfranco Pagani.

SONDRIO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

F.A.V. Ferrovie Alta Valtellina S.p.a., categoria *A*, in Tirano, filiale di Bormio, via Roma n. 106.
Nuovo direttore tecnico: Margherita Foppoli.

F.A.V. Ferrovie Alta Valtellina S.p.a., categoria *A*, in Tirano, filiale di Chiavenna, piazza Stazione n. 5.
Nuovo direttore tecnico: Ulisse Scarinzi.

F.A.V. Ferrovie Alta Valtellina S.p.a., categoria *A*, in Tirano, filiale di Livigno, via Piano Inferiore.
Nuovo direttore tecnico: Giampiero Zecca.

TRASFERIMENTO SEDE

Stelvio - A.V.E.S., categoria *A*, in Morbegno.
Trasferimento sede da via Nazionale n. 32 a via Stelvio n. 19.

CESSAZIONE

F.A.V. Ferrovie Alta Valtellina S.p.a., categoria *A*, in Tirano.
Chiusura filiale di Aprica, via Nazione numeri 158-160.

TERNI

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Interamna Tour, categoria *A*, in Terni, via G. Mazzini n. 23.
Nuovo direttore tecnico: Maria Secondini in Sillani.

TORINO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Travelling S.r.l., categoria *A*, in Torino, via Giolitti n. 24.
Titolare: Ottavio Bricarelli.
Direttore tecnico: Fortunato Perotti.

TRAPANI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Egatur, categoria *C*, in Trapani, via Ammiraglio Staiti n. 15.
Titolare: Francesco Busacca.
Direttore tecnico: Pietro D'Angelo.

VARIE

Castelviaggi, categoria *A* limitata al territorio nazionale, in Castelvetrano, via Vittorio Emanuele n. 45.
Titolare: Giovanni Mandina.
Direttore tecnico: Giovanni Mandina.
Rilasciata nuova licenza d'esercizio per decesso del precedente titolare.

TREVISO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Cusinato S.r.l., categoria *A*, in Treviso, via Roma n. 8.
Nuovo direttore tecnico: Cesare Coletti.

Giorgione, categoria *A*, in Castelfranco Veneto, piazza Giorgione n. 34.
Nuovo direttore tecnico: Luigi Frattin.

TRIESTE

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ufficio Centrale Viaggi S.r.l., categoria *A*, in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 6.
Nuovo direttore tecnico: Arrigo Apollonio.

VOLTURA LICENZA

Ufficio Centrale Viaggi S.r.l., categoria *A*, in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 6 e filiale in Duino Auristina, frazione Sistiana.
Nuovo titolare: Umberto Marass.

VARESE

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Maccapani, categoria *A*, in Varese, filiale in Varese, piazza Maspero.
Nuovo direttore tecnico: Clemente Giuliani.

TRASFERIMENTO SEDE

Maccapani, categoria *A*, in Varese.
Trasferimento filiale di Varese da via Orrigoni n. 12 a piazza Maspero.

VENEZIA

UFFICI TURISTICI DI NUOVA ISTITUZIONE

Luna Viaggi, categoria *B*, in Lido di Jesolo, località Ca' Gamba, via Altinate n. 187.
Titolare: Luciano Bianchi.
Direttore tecnico: Paola Rainer.

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Adriatica S.p.a., categoria *C*, in Venezia, Zattere n. 1412.
Titolare: Salvatore Cirrincione.
Direttore tecnico: Roberto Blanch.

Spersenior, categoria *C*, in Venezia, piscina S. Moisè n. 2056.
Titolare: Enrico Sperco.
Direttore tecnico: Enrico Sperco.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

American Express Company S.p.a., categoria *A*, in Roma, filiale di Venezia, piazzale Roma.
Nuovo direttore tecnico: Benito Romano Vio.

VERCELLI

VARIE

Koki Viaggi e Turismo S.r.l., categoria *A*, in Santhià.
Ha rinunziato all'apertura della filiale in Vercelli.

VICENZA

VARIE

Govitur, categoria *A* limitata al territorio nazionale; in Schio.
Passaggio alla categoria *A* illimitata.
Trasferimento sede dal n. 19 di via Baccarini ai numeri 11-13 della stessa strada.
Nuova denominazione « GO.VI.TUR. - Gobbi Viaggi e Turismo ».

VITERBO

VOLTURA LICENZA

Tuscia S.a.s., categoria *A*, in Viterbo, via Marconi n. 28.
Nuovo titolare: Massimo Caporossi.

TRASFERIMENTO SEDE

Tuscia S.a.s., categoria *A*, in Viterbo.
Trasferimento sede da piazza dei Caduti n. 17 a via Marconi n. 28.

(188)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970, a norma dei Regolamenti n. 2194/70, n. 2197/70 e n. 2302/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci nn. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	819,35	256,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.038,10	8.475,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	12.968,75	12.968,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	16.562,50	16.562,50
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.366,25	803,75
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.585,00	9.022,50
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15.568,75	15.568,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.169,35	1.606,85
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.388,10	9.825,60
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	12.993,75	12.993,75
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	16.562,50	16.562,50

(12875)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 210, che ratifica il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 29, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, contenente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 16 dicembre 1961, n. 1308;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943, concernente modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari;

Considerato che il concorso per titoli, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970, a dodici posti di uditore giudiziario militare, riservato ai magistrati ordinari, è andato deserto;

Ritenuto che, alla copertura dei posti di uditore giudiziario militare, rimasti come sopra scoperti, deve provvedersi mediante concorso per esami, ai sensi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare.

Dal presente concorso sono escluse le donne, e coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

b) avere compiuto il 21° anno di età e non superato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati nel successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione, e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata, dovranno pervenire, entro e non oltre i quarantacinque giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, 11ª Divisione).

Sarà considerata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta all'amministrazione centrale oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata irricevibile la domanda degli aspiranti che già si trovino in servizio civile statale, od in servizio militare nel caso che la domanda stessa venga avviata tramite gerarchico e pervenga all'amministrazione centrale oltre il termine predetto anche se presentata in tempo utile all'ufficio o Corpo militare di appartenenza.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 6) del successivo art. 6;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni:

a) per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o alla guerra di liberazione, di cui al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, integrata con la legge 28 novembre 1957, n. 1143, e legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242, al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, e al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente avvenuta amnistia, indulto e commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

d) per il personale della Marina addetto, per almeno tre mesi, alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615;

e) per i partecipanti alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità della Stato italiano, e per i profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, alla legge 4 marzo 1952, n. 137, alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

g) per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

h) per coloro che siano alto-atesini o, comunque, siano residenti da data anteriore al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che, non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e al decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116.

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui al decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni previste nei numeri e lettere precedenti si cumulano purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età;

6) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni:

per i mutilati od invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati delle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dello Stato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

2) degli operai di ruolo dello Stato, di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, 11ª Divisione) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2) lettera *h*) del precedente art. 4 (alto-atesini o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso da parte degli interessati; di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 4;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Tutti i profughi disoccupati dovranno inoltre presentare, per avere diritto all'elevazione del limite massimo di età fino a 45 anni, una attestazione relativa allo stato di disoccupazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi tra quelli compresi quelli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi civili presenteranno certificato della competente associazione;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio; la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, rilasciata dall'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti su carta da bollo:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il documento contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero titolo di equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego.

La firma dell'ufficiale o del dirigente il servizio sanitario deve essere vidimata dall'autorità militare da cui dipendono.

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

L'amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente, se arruolati con l'Esercito e l'Aeronautica, ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se arruolati in Marina;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'ispirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana, 4) certificato di godimento dei diritti politici, 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre in bollo soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dalla amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

4) documento militare, di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la loro buona condotta;

5) certificato medico.

I candidati indigenti hano facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta di cinque membri scelti fra i magistrati, sia ordinari che militari, e i professori universitari della facoltà di giurisprudenza.

Possono essere nominati, altresì, membri supplenti di qualifica corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;

b) diritto penale comune;

c) diritto civile;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopraindicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la commissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle tre materie della prova scritta e per ciascuna delle otto materie della prova orale.

Prima dell'assegnazione dei punti, la commissione delibererà per ciascuna materia, a maggioranza dei voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun componente la commissione dichiarerà quanti punti, non inferiori a sei decimi, intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale,

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei in base al punto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti per il prescritto tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Qualora, allo scadere del periodo di prova, i vincitori siano invece, a giudizio della commissione del personale della giustizia militare, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore di 3ª classe, sarà, con decreto motivato del Ministro, dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova medesimo, lo stipendio relativo alla qualifica iniziale, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1970
Registro n. 56 *Difesa, foglio n.* 2

(190)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cento posti di segretario tecnico in prova

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cento posti di segretario tecnico in prova, fra geometri e periti industriali (specializzazione « edili ») indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1970, n. 19696, avrà luogo in Roma EUR, presso il « Palazzo dello Sport » il giorno 16 febbraio 1971, alle ore 8.

(470)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova

Le prove scritte del pubblico concorso a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 22 agosto 1970, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Induno, alle ore 8,30 dei giorni 8, 9 marzo 1971 e le prove pratiche di dattilografia e stenografia alle ore 8,30 dei giorni 10, 11 e 13 marzo 1971.

(446)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1970, messo in distribuzione il 1° dicembre 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, indetto con il decreto ministeriale 4 dicembre 1968.

(499)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.